

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori  
Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Alessandra Errighi*

*Avv. Emanuela Errighi*

*Avv. Giovanni Benedetto*

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piroballi*

*Dottor Stefano Luciano*

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA**

### **SEZIONE DISTACCATA DI REGGIO CALABRIA**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO DEPOSITATO IL 5.5.2008 E**

**FISSATO PER L'UDIENZA CAMERALE DEL 28 MAGGIO 2008**

#### **RICORRE**

il Signor **De Masi Antonino**, nato a Rizziconi il 10 Ottobre 1959 e ivi residente alla Via Lepre 67 (CF. DMSNNN59R10H359T), in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della Società De Masi Costruzioni srl, con sede in Gioia Tauro (RC), alla Via Sardegna 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Saccomanno ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Rosarno, alla Via Tito Speri, 6/8, nonché in Reggio Calabria, alla Via D. Tripepi 7/f, giusta procura in calce al presente atto, con fax per le comunicazioni, ai sensi di legge, 0966.773305,

#### **RICORRENTE**

#### **CONTRO**

**La Prefettura di Reggio Calabria**, in persone del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Reggio Calabria, alla Via Plebiscito, 15,  
**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro in carica legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Reggio Calabria, alla Via Plebiscito, 15,

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

## **RESISTENTI**

### **per l'annullamento**

### **previa sospensiva**

del provvedimento prot. nr 23258/2008/w/area 1 del 31 marzo 2008 con il quale è stata revocata al ricorrente la sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, ai sensi dell'articolo 20, Legge n 44 del 1999, e di tutti gli atti che ne sono stati il presupposto e che saranno consequenziali.

### **e per la condanna**

della Prefettura di Reggio Calabria o, comunque, chi per legge e, quindi, anche il Ministero dell'Interno, al risarcimento del danno ingiusto subito dal ricorrente per effetto del provvedimento impugnato.

\* \* \*

## **FATTO**

**1)** Il ricorrente esercita attività imprenditoriale e la società che lo stesso rappresenta è stata vittima del reato d'usura da parte di determinati Istituti di Credito, per una serie di fatti, documentalmente comprovati, verificatisi in un arco temporale che va dall'anno 1997 all'anno 2006.

**2)** I fatti suddetti sono stati ritualmente denunciati al Tribunale competente e precisamente: per il periodo compreso tra il 1997 ed il 2003 è stata presentata denuncia in data 29.04.2003 (doc. 1), mentre, per il periodo compreso tra il 2003 ed il 2005 è stata presentata denuncia in

2

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762

Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 - fax: 0966.773305

saccomanno.gia@iscali.it - Si riceve solo per appuntamento

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tomia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

data 06.10.2006 (doc. 2).

**3)** In virtù della prima denuncia, l'Autorità competente, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'instaurazione di un processo penale, che è stato incardinato presso il Tribunale di Palmi, con il n. 4534/04 R.G..

**4)** Tale processo, si è concluso con sentenza n. 1732/2007 (doc. 3), che, come è dato desumere inequivocabilmente dalla lettura della stessa, ha pienamente riconosciuto l'applicazione di tassi usurari in danno al ricorrente, tuttavia, non ha pronunciato una condanna nei confronti degli imputati, non avendo il Giudice rinvenuto elementi tali da poter ricondurre il reato d'usura (accertato) direttamente a quest'ultimi, ma individuando, invece, le responsabilità a carico dei Direttori Generali dei medesimi Istituti di Credito.

**5)** La sentenza di cui si discute, ha fatto, comunque, nascere dei dubbi in ordine alla sua correttezza, tanto che il P.M., presso la Procura Generale della Corte di Appello di Reggio Calabria, ha proposto approfondito e puntuale appello nei confronti della stessa, rendendosi necessario, a questo punto, lo svolgimento del secondo grado di giudizio.

**6)** Si attira l'attenzione dell'Ecc.mo T.A.R, su un ulteriore dato di fatto che verrà ripreso nella parte in diritto: nel corso dello svolgimento del processo di primo grado, venivano stralciate le posizioni di due imputati facenti capo alla Banca Antonveneta: il Dott. Cherubini ed il Dott. Bagalà ed i relativi fascicoli venivano rinviati al P.M. Tale procedimento pende, ancora, dinanzi alla Procura di Palmi ed è in attesa delle decisioni del PM

3

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762

Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 - fax: 0966.773305

sacomanno.gia@tiscali.it - Si riceve solo per appuntamento

# **STUDIO LEGALE SACCOMANNO**

*Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno*

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori  
Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*  
*Avv. Enrico Albanese Marvasi*  
*Avv. Tonia Zurzolo*  
*Dottor Antonio Deleo*  
*Dott.ssa Orsola Piromalli*  
*Dottor Stefano Luciano*

sulla richiesta di rinvio a giudizio.

**7)** La seconda denuncia, in data 06.10.2006, non ha ancora determinato l'emanazione di alcun provvedimento giurisdizionale.

**8)** In virtù degli eventi rappresentati ai punti che precedono e con la finalità di essere reinserito nell'economia legale, il Sig. Antonino De Masi, in nome e per conto della Società dallo stesso rappresentata, ha inoltrato tre domande di concessione di mutuo senza interessi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 108/1996.

**9)** Più precisamente, una prima domanda (doc. 4), era stata dalla stessa Società depositata in data 20.03.2006 e si richiedeva con la medesima il riconoscimento dei danni subiti per i fatti verificatisi tra il 1997 ed il 2003 e denunciati il 29.04.2003; tale richiesta è stata rigettata da Commissario Straordinario con decreto n 2936, del 06.09.2006, per presentazione della domanda oltre ai termini di legge.

**10)** Una seconda domanda (doc. 5), datata 12.12.2006, era, invece, finalizzata al riconoscimento dei danni da usura per i fatti verificatisi tra il 2003 ed il 2005, denunciati il 06.10.2006 e, su tale richiesta, la Prefettura di Reggio Calabria ha concesso i benefici della sospensione dei termini ex art. 20 l. 44/99 (doc. 6).

**11)** Una terza domanda (doc. 7), è stata, invece, depositata presso la Prefettura, in data 22.03.2007, e riguardava gli stessi periodi presi in considerazione dalla prima richiesta, con l'aggiunta di un fatto nuovo sopravvenuto e determinante ai fini dell'accoglimento della stessa: lo stralcio delle posizioni degli imputati Cherubini e Bagalà, dirigenti della

4

—◆—  
*Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762*  
*Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 - fax: 0966.773305*

*sacomanno.gia@tiscali.it - Si riceve solo per appuntamento*

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

Banca Antonveneta, di cui sopra si è fatto cenno.

**12)** Tale ultima domanda, ha determinato l’emanazione, da parte dell’odierno resistente, del decreto impugnato ed in epigrafe meglio specificato, attraverso il quale è stata rigettata la domanda *de qua* sulla base della seguente, erronea, motivazione : “ *De Masi Antonino non è in possesso del requisito di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 108/96, che richiede la condizione di essere parte offesa in un procedimento penale per usura*”

Il suddetto decreto, palesemente illegittimo è stato impugnato con il ricorso datato 2 aprile 2008, cui fanno riferimento tali motivi aggiunti.

**13)** Di seguito, il Prefetto di Reggio Calabria, emetteva il provvedimento impugnato, che recita testualmente: “ *si comunica che con decreto nr. 47/2008 del Commissario Straordinario del Governo la Sua richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime del racket e dell’usura non è stata accolta.*

*Pertanto, anche il parere espresso dallo scrivente, ai sensi della norma in oggetto, perde efficacia*”.

Anche tale provvedimento è illegittimo, gravemente lesivo per il ricorrente, e come tale meritevole di annullamento per i seguenti gradati motivi di

## **DIRITTO**

### **IN VIA PRELIMINARE:**



5

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762

Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 – fax: 0966.773305

*sacomanno.gia@tiscali.it - Si riceve solo per appuntamento*

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piroballi*

*Dottor Stefano Luciano*

## **1) Eccesso di potere per carenza di presupposti; difetto di istruttoria; carenza di adeguata e congrua motivazione**

Il Prefetto ha, sostanzialmente, revocato al ricorrente i benefici della sospensione dei termini, concessi ai sensi dell'art. 20 Legge 44/99, relativamente agli adempimenti amministrativi, al pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, poiché, il Commissario del Governo ha negato allo stesso ricorrente l'accesso al fondo di solidarietà, con il citato decreto n. 47/2008.

Il punto è, però, che il decreto da ultimo citato non si riferisce all'istanza per la quale il De Masi ha ottenuto dal Prefetto i benefici ex art. 20, legge n. 44/99.

Ed, infatti, per come anticipato in narrativa e per come peraltro risulta documentalmente comprovato, il ricorrente ha presentato tre richieste di accesso al fondo, ed in seguito alla seconda di tali richieste è stata concesso il beneficio per cui è causa, richiesta quest'ultima pervenuta alla Prefettura in data 14.12.2006 (vedi doc n. 6) e relativa a fatti verificatisi tra il 2003 e il 2005. Tale istanza, al momento, non ha avuto esito alcuno.

Diversamente, il decreto n. 47/2008, citato dal Prefetto, si riferisce alla terza istanza presentata dal ricorrente e ciò si evince dalla lettura del

6

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762

Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 - fax 0966.773305

saccomanno.gia@iscali.it - Si ricevere solo per appuntamento

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori  
Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*  
*Avv. Enrico Albanese Marvasi*  
*Avv. Tonia Zurzolo*  
*Dottor Antonio Deleo*  
*Dott.ssa Orsola Piromalli*  
*Dottor Stefano Luciano*

secondo rigo del citato decreto: “ Vista l’istanza, presentata dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in data 16.04.2007, con la quale il sig. De Masi Antonino...omissis.....chiede la concessione di un mutuo senza interessi...omissis...dichiarando di essere vittima del reato di usura per i fatti verificatesi tra il 1998 ed il 2003 denunciati il 29.4.2003”.

Non vi è dubbio, pertanto, dell’errore (non scusabile) in cui è caduto il Prefetto nell’emanazione dell’atto impugnato e cioè, in altri termini, il ricorrente si è visto, prima, concedere il beneficio ex art. 20 legge 44/99 sulla base di un’istanza presentata nel 2006 e poi revocare lo stesso beneficio sulla base di un decreto che ha rigettato, però, una diversa istanza presentata nel 2007.

Dunque, è, ancora, possibile che l’istanza per la quale il beneficio è stato concesso venga accolta e, comunque, in ogni caso, non è stata né respinta, né disattesa e né decisa.

\*\*\*\*\*

## **IN VIA SUBORDINATA:**

### **I) Illegittimità derivata**

Nella denegata ipotesi in cui, l’On. le Collegio adito, ritenesse, comunque, superabile quanto dedotto in via principale e, dunque, nel caso in cui si ritenesse che il decreto n 47/2008, citato nel provvedimento impugnato,

7

Roma (00136) Viale Tito Lurio n.179 - ☎ 06.35420762  
Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 – fax: 0966.773305

sacomanno.gia@tiscali.it - Si riceve solo per appuntamento

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

possa estendersi anche alla richiesta presentata dal ricorrente (la seconda) che ha determinato la concessione del beneficio ex art. 20, L. 44/99 (ma non si vede davvero come), non può non considerarsi l'illegittimità derivata dell'impugnato provvedimento che si fonda, appunto sul decreto n. 47 del 2008.

In altri termini, il Prefetto motiva l'impugnato provvedimento sostenendo che la causa della revoca del beneficio di cui si discute è da rinvenirsi nel decreto n. 47/2008, che ha negato l'accesso al Fondo di solidarietà al De Masi.

Tale decreto è illegittimo e per tale motivo, si ribadisce, è stato impugnato di fronte l'Ecc.mo Tribunale con ricorso sopra indicato e fissato per la udienza del 28 maggio 2008.

Per comodità, di seguito, si riportano le censure mosse nei confronti del suddetto decreto:

**“” 1) Violazione dell'art. 14, comma 2, legge 108/1996; eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria.**

*Come è noto, l'articolo 14, della Legge 108/1996, prevede l'istituzione presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket, il "fondo di solidarietà per le vittime dell'usura".*

*Lo stesso articolo, inoltre, prevede, testualmente, che, il fondo di cui si discute, provvede alla erogazione di mutui senza interesse, di durata non*

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

*superiore al decennio, a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o, comunque, economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale.*

*Ciò premesso, in termini generali risulta fondamentale rilevare come nella fattispecie, il Commissario Straordinario, abbia negato l'accesso al fondo al ricorrente pur ricorrendone tutti i presupposti previsti ex lege.*

*Non appare, infatti, revocabile in dubbio, che il ricorrente eserciti attività di tipo imprenditoriale, che lo stesso abbia dichiarato di essere vittima di usura (ne è prova la denuncia e gli atti che si producono in giudizio) e che risultava (e risulta tutt'ora) parte offesa rispetto, appunto, al reato di usura, nei procedimenti sopra indicati e specificati.*

*Il provvedimento impugnato, ha superficialmente negato ogni diritto al Sig. De Masi, da non considerare, secondo il ragionamento del Commissario Straordinario, vittima dell'usura.*

*Tutto ciò sembra davvero paradossale (!).*

*Occorre in proposito semplicemente soffermarsi sui seguenti punti:*

**a)** *Al momento della presentazione della domanda, in data 22.03.2007, era ancora in corso il procedimento penale R.G. 4534/04, dove il Sig. De Masi figurava parte offesa del reato d'usura e costituito in giudizio come parte civile;*

**b)** *E' pur vero che il suddetto procedimento si è concluso con sentenza n. 1732/2007, del 08.11.2007 (che si produce), ma, tale decisione, non fa altro che riconoscere il reato d'usura nei subito illecitamente dal ricorrente,*

9

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762

Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 – fax 0966.773305

saccomanno.gia@tiscali.it - Si ricere solo per appuntamento

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

che, pertanto, continua allo stato a figurare quale parte offesa rispetto a tale fattispecie di reato;

**c)** come risulta documentato (atto di gravame della Procura Generale della Repubblica della Corte di Appello di Reggio Calabria), la sentenza in questione, è stata, comunque, impugnata dal p.m. e, dunque, nel processo di secondo grado, il De Masi non può che figurare e figura quale parte offesa, costituita in giudizio quale parte civile;

**d)** il processo penale di cui al punto a), ha determinato lo stralcio della posizione di due imputati ed, ovviamente, anche rispetto a tale procedimento, il De Masi figura quale parte offesa del reato di usura.

A prescindere, comunque, dalla sentenza di cui al punto b), che sarebbe da sola sufficiente a sostenere la qualifica di parte offesa in capo al De Masi, resta da considerare che l'appello, proposto avverso a tale decisione e lo stralcio delle posizioni degli altri due imputati di cui al punto d), rappresentano ulteriori vicende giudiziarie che non hanno (per il momento) determinato alcun rinvio a giudizio, ma, che, sicuramente, vedono la partecipazione del Signor De Masi, in qualità di parte offesa del reato e attribuiscono allo stesso il diritto, quantomeno all'anticipazione, per come previsto dal terzo comma dell'articolo 14, della legge n. 108/1996.

Quanto premesso, sarebbe da solo sufficiente a sostenere l'assoluta erroneità dell'impugnato provvedimento per i motivi di diritto testè indicati, poiché, si ribadisce, è documentalmente comprovato, per le suddette ragioni, che il signor De Masi, ancora oggi, figura quale persona offesa dal reato d'usura.

10

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762

Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 – fax: 0966.773305

saccomanno.gia@tiscali.it - Si riceve solo per appuntamento

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

*Senza aggiungere che con il gravame della sentenza, da parte della Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, lo stato del processo, tecnicamente, va oltre al semplice rinvio a giudizio.*

\*\*\*

*Fermo restando quanto sin qui esposto, restano da considerare ulteriori elementi, relativamente alla vicenda per cui è causa, che evidenziano come il Commissario straordinario, nell'emanare l'impugnato provvedimento abbia omesso lo svolgimento di una seppur rapida istruttoria.*

*Per come anticipato in narrativa, in data 12.12.2006, il ricorrente ha presentato una (seconda) domanda per l'accesso al mutuo per i fatti denunciati, nei confronti della Banca Antonveneta, con atto del 06.10.2006.*

*Tale denuncia non ha determinato, ancora, l'emanazione di alcun provvedimento giurisdizionale, ma ha consentito l'apertura di un procedimento che può essere definito "ancora in corso" e rispetto al quale, ovviamente, il De Masi figura quale parte offesa.*

*Anche tale aspetto è stato, assolutamente, trascurato dall'odierno resistente che dimostra, pertanto, di aver negato l'accesso al fondo ad una vittima dell'usura, senza accertare il reale svolgimento e situazione dei fatti, nonostante quest'ultimi siano oltremodo documentati e di facile accesso e verifica.*

## **2) Sul risarcimento del danno ingiusto.**

*Come è noto, in virtù della sentenza della Corte di Cassazione n.*

11

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762

Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 – fax 0966.773305

*sacomanno.gia@tiscali.it - Si riceve solo per appuntamento*

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

*500/1999 e dei successivi sviluppi, è pacifico che la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana, e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell'attività illegittima della p.a., l'interesse al bene della vita, al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo.*

*Il danno, inoltre, deve essere conseguenza diretta della condotta illecita, secondo un nesso di causalità dipendenza.*

*La responsabilità della p.a. conseguente all'adozione di provvedimenti illegittimi, dunque, va inserita nel sistema dell'illecito delineato dagli art. 2043 e ss. c.c., per cui l'imputazione della responsabilità non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile, ma va estesa anche alla valutazione della colpa dell'Amministrazione intesa come apparato, configurabile nel caso in cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo, lesivo dell'interesse del danneggiato, sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi.*

*Occorre in definitiva valutare se l'attività della pubblica amministrazione che ha dato luogo all'illegittimità del provvedimento, sia scusabile e dunque coerente con il generale principio di buona fede. La colpa dell'amministrazione va valutata tenendo conto dei vizi che inficiano il provvedimento, della gravità delle violazioni imputabili*

12

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762

Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 - fax: 0966.773305

*sacomanno.gia@tiscali.it - Si ricorre solo per appuntamento*

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

*all'amministrazione, e del complesso delle situazioni relativamente al caso concreto.*

*Nella fattispecie ricorrono tutti i presupposti per una condanna al risarcimento del danno subito dal ricorrente.*

*Infatti, il mutuo di cui all'art. 14, comma 2, L. 108/1996, è finalizzato a consentire all'imprenditore danneggiato dall'usura un reinserimento nell'economia legale, attraverso appunto un sostegno economico sul quale non maturano interessi.*

*Certamente, tale ausilio, deve essere corrisposto in tempi ragionevoli, onde evitare un dissesto economico dell'imprenditore, già vessato dagli interessi usurari. Diversamente, una simile previsione normativa non avrebbe senso.*

*Nel caso di specie, il decreto impugnato, impedisce al ricorrente di disporre dell'ausilio economico di cui sopra ed aggrava ulteriormente la situazione economica di quest'ultimo già vittima dell'usura, per un'azienda e gruppo con oltre 280 dipendenti.*

*De Masi è costretto ad agire di fronte l'Ecc.mo Tribunale adito per il riconoscimento di un suo diritto, allungando i tempi che consentiranno il riconoscimento del mutuo.*

*Il tutto provoca l'impossibilità per lo stesso De Masi di disporre in tempi ragionevoli di una somma di denaro utile per riorganizzare l'impresa e reinserirla in un mercato sempre più concorrenziale.*

*Inoltre, è evidente la colpa della p.a. nel caso in esame posto la gravità della violazione posta in essere da quest'ultima, che ha omesso di esaminare con un minimo di diligenza la documentazione ed i fatti*

13

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762

Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 – fax 0966.773305

saccomanno.gia@tiscali.it - Si riceve solo per appuntamento

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

*comprovati da tali atti. Se a questo si aggiunge che il Gruppo De Masi, non può utilizzare, per le proprie attività, il sistema bancario, che dovrebbe essere aperto a tutti i cittadini, da oltre 5 anni, si ha il quadro della gravità della vicenda e delle grossissime responsabilità dei resistenti, che sembrano agire nell'interesse del sistema bancario e per la "eliminazione" del gruppo imprenditoriale ricorrente.*

### **3) Sull'istanza cautelare**

*Il fumus che assiste la presente impugnativa si evince dai chiari, comprovati, specifici e puntuali motivi di ricorso.*

*Quanto al periculum, è evidente il pregiudizio che il ricorrente subisce per effetto del provvedimento impugnato, che, di fatto, impedisce a quest'ultimo di usufruire di un "aiuto" normativamente previsto per le vittime dell'usura.*

*Ciò provoca, per come già anticipato, l'impossibilità per l'imprenditore De Masi di "rimettere in piedi" la sua società e di proseguire nella attività, con il pericolo di licenziamento di ben 280 dipendenti, che, calcolando le famiglie, sono oltre 1000 persone.*

*La sospensione dell'impugnato provvedimento consentirebbe la possibilità di reiterare fondatamente la domanda di concessione di mutuo per ottenere, per come è giusto che sia, il riconoscimento dello stesso in tempi brevi.""*

### **2) Sul risarcimento del danno ingiusto.**

Il provvedimento impugnato, conseguenza, peraltro, di un

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

comportamento non scusabile della p.a., ha provocato e provoca tutt'ora ingenti danni al ricorrente, il quale, nonostante sia vittima del reato d'usura, si vede oggi revocato ingiustamente un beneficio che gli avrebbe consentito di gestire tale situazione senza rischiare di compromettere (magari definitivamente) l'attività della sua impresa.

Pertanto, per quanto sopra dedotto e per l'evidente errore in cui è caduta la P.A., che ha creato, certamente, un danno materiale alla azienda, per come risulta dall'allegato conteggio, ma, maggiormente e sicuramente, allo stato, nella persona del ricorrente, per quanto riguarda quello biologico ed esistenziale, vi deve essere il riconoscimento dello stesso, che sommariamente si determina nella somma di €. 500.000,00, o, comunque, in quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, con liquidazione in via equitativa.

### **3) Sull'istanza cautelare**

Il *fumus* che assiste il presente ricorso si evince dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum*, è evidente il pregiudizio che il ricorrente subisce per effetto del provvedimento impugnato, che, di fatto, impedisce a quest'ultimo di usufruire di un "aiuto" normativamente previsto per le vittime dell'usura.

Ciò provoca, per come già anticipato, l'impossibilità per l'imprenditore De Masi di "rimettere in piedi" la sua società, trovandosi allo stato costretto

15

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762

Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 - fax: 0966.773305

*sacomanno.gia@tiscali.it* - Si riceve solo per appuntamento

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

a fare i “conti” con scadenze di mutui ed altri adempimenti finanziari non previsti, in quanto, appunto, “sospesi” grazie al beneficio ex art. 20 Legge 44/99, oggi revocato illegittimamente e senza l’applicazione della dovuta ed indispensabile attenzione.

La sospensione dell’impugnato provvedimento consentirebbe la possibilità per il ricorrente di “riprendere respiro” per riorganizzare il bilancio, proseguire nei programmi su cui ha investito, fiducioso del beneficio *de quo*, ed evitare così il fallimento o il licenziamento in tronco delle maestranze.

## **P.Q.M.**

si confida nell’annullamento, previa sospensiva, del decreto impugnato e nella condanna del/i resistente/i al risarcimento del danno ingiusto a favore del Sig. De Masi Antonino, da liquidare e determinare secondo le risultanze istruttorie o, comunque, in via equitativa.

Con l’emissione di ogni altro provvedimento di legge e con accoglimento, in ogni caso, di tutte le domande e richieste formulate dalla parte concludente, anche in via autonoma, se necessario.

Si chiede, ancora, la emissione di una sentenza breve, ai sensi e termini di legge, essendo i fatti pacifici e provati documentalmente.

Con ogni ed altra dovuta statuizione e con vittoria di spese e competenze, con spese generali, cap ed iva, come per legge.

Si depositano i seguenti documenti:



16

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762

Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 – fax 0966.773305

sacomanno.gia@tiscali.it - Si ricere solo per appuntamento

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori

Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*

*Avv. Enrico Albanese Marvasi*

*Avv. Tonia Zurzolo*

*Dottor Antonio Deleo*

*Dott.ssa Orsola Piromalli*

*Dottor Stefano Luciano*

1. Denuncia del 29.4.2003;
2. denuncia del 6.10.2006;
3. Sentenza del Tribunale di Palmi n. 1732/2007;
4. I° domanda di concessione del mutuo del 20.3.2006;
5. II° domanda di concessione del mutuo del 12 dicembre 2006;
6. III° domanda di concessione del mutuo del 21 marzo 2007;
7. Provvedimento di concessione dei benefici di legge;
8. Decreto n. 2937/2006;
9. Atto di gravame della Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;
10. Atto di gravame del Gruppo De Masi;
11. Ricorso del 2.4.2008;
12. Provvedimento Impugnato.

In via istruttoria, se necessario, si chiede che il Signor Presidente, ai sensi e termini di legge, voglia, con ordinanza presidenziale o collegiale, ordinare l'accesso agli atti del procedimento, con acquisizione di tutta la documentazione intercorrente e riferentesi alla pratica per cui è giudizio.

Ammettere consulenza tecnica d'ufficio per accertare i danni subiti dalla parte ricorrente per il ritardo nella erogazione delle somme legittimamente richieste e quant'altro necessario, ai fini di una corretta decisione.

Con ossequio.

Rosarno, 12 maggio 2008

# STUDIO LEGALE SACCOMANNO

Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori  
Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*  
*Avv. Rosanna Saccomanno*  
*Avv. Enrico Albanese Marvasi*  
*Avv. Tonia Zurzolo*  
*Dottor Antonio Deleo*  
*Dott.ssa Orsola Piromalli*  
*Dottor Stefano Luciano*

Avv. Giacomo Saccomanno

## **PROCURA:**

Conferisco, in proprio e nella qualità, ampio mandato all'avv. Giacomo Saccomanno di rappresentarci e difenderci, nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di opposizione ed esecuzione.

Vi muniamo di ogni facoltà di legge, niuna esclusa o eccettuata, comprese quelle di transigere e conciliare, proporre domande riconvenzionali oppure incidentali, opposizioni, reclami, appelli, deferire giuramenti decisori, fare istanza per sequestri giudiziali e conservativi, con facoltà altresì di nominare altri avvocati e procuratori con pari poteri.

Vi autorizziamo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13, a utilizzare i dati personali a Voi riferiti per la difesa dei nostri diritti, a organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferitoVi ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, a comunicare ai Vostri colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli, esclusivamente, nei limiti strettamente pertinenti all'incarico conferitoVi.

Ratifichiamo, sin da ora, il Vostro operato e quello dei Vostri sostituti e degli altri da Voi nominati.

Eleggiamo domicilio presso il Vostro Studio in Rosarno (R.C.), via Roma – Trav. T. Speri.

Rosarno, 12 maggio 2008



E' Autentica:

Avv. Giacomo Saccomanno

## **RELATE DI NOTIFICA**

18

Roma (00136) Viale Tito Livio n.179 - ☎ 06.35420762  
Rosarno (89025) Via Roma traversa Tito Speri 6 - ☎ 0966.773464 – fax 0966.773305

sacomanno.gia@iscali.it - Si riceve solo per appuntamento

# *STUDIO LEGALE SACCOMANNO*

*Fondato nel 1942 da Jacopo Saccomanno*

*Avv. Giacomo Saccomanno*

Patrocinante dinanzi alle Giurisdizioni Superiori  
Appartenente alla Camera Arbitrale Nazionale

*Avv. Roberto Saccomanno*

*Avv. Rosanna Saccomanno*  
*Avv. Enrico Albanese Marvasi*  
*Avv. Tonia Zurzolo*  
*Dottor Antonio Deleo*  
*Dott.ssa Orsola Piromalli*  
*Dottor Stefano Luciano*

L'anno 2008, del mese di Maggio, il giorno  
Calabria;

in Reggio

Su istanza dell'avv. Giacomo Saccomanno, difensore del Signor De Masi Antonino ed elettivamente domiciliato per come sopra indicato e specificato;

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni della Corte di Appello di Reggio Calabria, certifico di aver notificato copia conforme di quanto precede ai signori e nel modo seguente:

**Prefettura di Reggio Calabria**, in persone del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Reggio Calabria, alla Via Plebiscito, 15, ivi portandomi e consegnando copia a mano di:

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro in carica legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Reggio Calabria, alla Via Plebiscito, 15, ivi portandomi e consegnando copia a mano di: